

Legge vigente	PDL n. 68 “Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)”
Legge Regionale 17 novembre 2016 , n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) aree regionali protette: i parchi naturali e regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983; b) altre forme di tutela presenti sul territorio: i PLIS di cui all'articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983; c) enti gestori dei parchi: gli enti gestori dei parchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 86/1983; d) macroaree: le singole porzioni del territorio regionale, al cui interno vengono individuati uno o più ambiti territoriali, esse costituiscono il riferimento per la progressiva aggregazione tra ambiti; e) ambito territoriale ecosistemico: l'unità territoriale di riferimento per l'aggregazione tra parchi e per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali presenti nello stesso ambito, nonché per l'attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000; f) cartografia degli ambiti territoriali ecosistemici: la rappresentazione grafica del complesso degli ambiti territoriali ecosistemici individuati per il territorio lombardo; g) aggregazione tra parchi: l'unificazione di due o più parchi dello stesso ambito territoriale ecosistemico, con istituzione di un nuovo ente gestore, che subentra alle precedenti gestioni; h) integrazione: l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel parco di riferimento, anche senza continuità territoriale, a seguito di subentro dello stesso parco nella gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, con conseguente estinzione dei precedenti enti gestori, ove appositamente	Art. 1 (Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10 e 16 della l.r. 28/2016) Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola “l'unificazione” è inserita la seguente: “volontaria”;

istituiti; i) parco di riferimento: nelle more dell'integrazione di cui alla lettera h), è il parco scelto dalla riserva naturale, dal monumento naturale, dal PLIS o, secondo quanto previsto dall'articolo 4, dall'ente gestore del sito di Rete Natura 2000 tra quelli presenti nello stesso ambito territoriale ecosistemico, ovvero è il parco presente in ciascun ambito territoriale ecosistemico, se unico; j) programma di razionalizzazione dei servizi: l'elenco di funzioni e attività da svolgere in forma associata con l'indicazione degli enti gestori dei parchi ai quali si applica; k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di aggregazione volontaria tra parchi e di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.	b) la lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: “k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di eventuale aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e della proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.”;
Art. 3 <i>(Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)</i> 1. La riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio è disciplinata secondo la procedura e i termini di cui al presente articolo. 2. Le macroaree sono individuate nella cartografia di cui all'allegato A. Gli enti gestori dei parchi, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una proposta formulata unitariamente di ambiti territoriali ecosistemici, con relativa cartografia in scala 1:100.000, sulla base delle macroaree; per ciascun ambito territoriale ecosistemico è riportato l'elenco delle diverse aree di tutela afferenti. La proposta di cui al presente comma è formulata al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e l'integrazione nei parchi, anche sulla base delle convenzioni di cui al comma 11, delle riserve naturali, dei	

monumenti naturali di ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all'articolo 16 della l.r. 86/1983, nonché delle finalità di cui all'articolo 1. La proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti. Con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, i parchi possono proporre alla Giunta regionale limitate modifiche al perimetro delle macroaree, per migliorare la realizzazione del sistema integrato tra le aree protette e le altre forme di tutela poste a confine tra le macroaree.

3. La Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approva le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della proposta di cui al comma 2 in base a parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure.

4. Le linee guida definite al comma 3 comprendono parametri scientifici, tecnici, organizzativi e di semplificazione. Tali linee guida acquisiscono il parere della competente commissione consiliare.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) individua, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti gestori dei parchi, i parametri gestionali di cui al comma 2, quarto periodo, da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo;

b) verifica la coerenza della proposta di cui al comma 2, secondo periodo, con quanto previsto dalla presente legge, determinando, nel caso, le necessarie modifiche, e individua gli ambiti territoriali ecosistemici anche adeguando, ove necessario, i perimetri delle macroaree di cui all'allegato A;

c) la competente commissione consiliare esprime parere sulla proposta deliberativa della Giunta e specificatamente sull'individuazione degli ambiti territoriali.

6. Gli enti gestori dei parchi, entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 5, trasmettono alla Giunta regionale una proposta unitaria di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo

stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:

- a) di una proposta di aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;
- b) delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali.

7. La proposta di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6 indica per ciascun ambito, ove ricorrano, i casi di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 86/1983 e all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, ove sussistenti, i PLIS riconosciuti dalla Giunta regionale con capacità gestionale autonoma ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e le riserve naturali di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). I casi di cui al precedente periodo continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate in sede di approvazione del progetto di riorganizzazione ai sensi del comma 8.

8. La Giunta regionale, entro sei mesi dal ricevimento delle proposte di programma e di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6, ne verifica la coerenza con le finalità previste dall'articolo 1, approva il programma e, anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali

c) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:

- a) di una eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di una proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;
- b) dell'elenco, a fini informativi, delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali.”;

protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

9. Entro tre mesi dalla data di approvazione di cui al comma 8, gli enti gestori dei parchi avviano, per ciascun ambito territoriale ecosistemico di riferimento, le procedure per attivare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'intervento legislativo regionale senza apportare modifiche ai perimetri delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela.

10. Al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma 9, in caso di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali, gli enti gestori stipulano, **entro quattro mesi dalla data di individuazione degli ambiti di cui al comma 5**, una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento per ciascun ambito; la convenzione prevede i seguenti contenuti minimi:

a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;

b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni gestionali;

c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a garantire la tutela dell'area;

d) definizione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale o del PLIS e il soggetto gestore del parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in prospettiva del medesimo;

e) regolazione dei rapporti finanziari relativi alle risorse da stanziare per assicurare la gestione dell'area interessata.

11. Le convenzioni possono prevedere il riconoscimento di forme di gestione associate di aree protette preesistenti alla presente legge, che posseggono comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo al fine di conservare la continuità delle funzioni.

12. Le convenzioni di cui al comma 10 hanno durata sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 9.

13. In caso di mancata trasmissione, da parte degli enti gestori dei parchi, della proposta complessiva di individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici ai sensi del comma 2, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, procede all'individuazione degli ambiti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1.

14. In caso di mancata trasmissione, da parte degli enti gestori dei parchi,

d) all'alinea del comma 10 dell'articolo 3 le parole “entro quattro mesi dalla data di individuazione degli ambiti di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: **“entro il 31 luglio 2019”**;

delle proposte di cui al comma 6, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, procede all'elaborazione e, previo parere della competente commissione consiliare, all'approvazione del programma o anche del progetto di riorganizzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 e senza necessità di previa sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 10. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di integrazione di cui al comma 9, il parco di riferimento, a seguito dell'approvazione regionale del progetto di riorganizzazione, subentra nell'esercizio delle funzioni di gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito. A tal fine, gli enti gestori effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi al subentro. 15. In caso di mancata attivazione, da parte di uno o più degli enti gestori dei parchi, delle procedure per l'intervento legislativo di cui al comma 9, la Regione avvia comunque la relativa iniziativa legislativa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991. 16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 5 e 8 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.	e) i commi da 13 a 15 dell'articolo 3 sono abrogati;
Art. 5 (Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela) 1. I gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3 presentando alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, della l.r. 86/1983. 2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS dimostrata ai sensi del comma 1. Il riconoscimento di cui al precedente periodo è aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni. L'aggiornamento è effettuato secondo la procedura di cui al presente comma. 3. In alternativa, il PLIS può partecipare a processi di aggregazione, oppure, entro quattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, può affidare all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione dei	

consigli comunali interessati.	f) al comma 3 dell'articolo 5 le parole "entro quattro mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2019," ;
Art. 10 (Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali) 1. Al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2. 2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte corrente, sono erogati per quattro anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa. L'importo dell'incentivo è pari a una maggiorazione del trenta per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983. 3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non venissero utilizzate interamente o in parte, le stesse saranno mantenute nelle rispettive annualità del bilancio regionale e attribuite ai parchi regionali per sostenere gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10. 4. Ai parchi regionali che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, trasmettono alla Regione la richiesta di istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione tra enti gestori di uno o più parchi, è riconosciuta una priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica nelle aree interne all'ambito territoriale ecosistemico di riferimento. 5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione e la durata delle priorità di cui al comma 4 negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree regionali protette.	g) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non venissero utilizzate interamente o in parte, le stesse saranno mantenute nelle rispettive annualità del bilancio regionale e attribuite ai parchi regionali, per sostenere, a decorrere dal 2019, gli adempimenti di cui alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.";
Art. 16 (Norme transitorie e finali)	

1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2017) e il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, sono prorogati fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, **e comunque non oltre il 30 giugno 2019.**

1 bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6, **e comunque non oltre il 30 giugno 2019.**

2. Gli enti parco regionali, quali enti del sistema regionale di cui all'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2007) sono soggetti all'attività di vigilanza e controllo della Regione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 bis e 5 quater, della stessa l.r. 30/2006.

2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco.

h) ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 16 le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: **"e comunque non oltre il 31 ottobre 2019".**